

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E PER L'EFFETTUAZIONE DEL
SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

(Approvato con delibera di C.C. n. 132 del 30.12.1996)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E PER L'EFFETTUAZIONE DEL
SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
- Art. 4 - TARIFFE
- Art. 5 - CATEGORIA DELLE LOCALITA'
- Art. 6 - TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
- Art. 7 - LIMITAZIONI E DIVIETI
- Art. 8 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Art. 9 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art.10 - OGGETTO
- Art.11 - SOGGETTO PASSIVO
- Art.12 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
- Art.13 - MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI D'IMPOSTA
- Art.14 - PUBBLICITA' LUMINOSA E ILLUMINATA
- Art.15 - DICHIARAZIONE D'IMPOSTA
- Art.16 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
- Art.17 - RIMBORSI
- Art.18 - ACCERTAMENTO D'UFFICIO E RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA
- Art.19 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI
- Art.20 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA
- Art.21 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art.22 - OGGETTO
- Art.23 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- Art.24 - PAGAMENTO DEL DIRITTO
- Art.25 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
- Art.26 - AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE
- Art.27 - RIDUZIONI DEL DIRITTO
- Art.28 - ESENZIONI DAL DIRITTO

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art.29 - CONTENZIOSO
- Art.30 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI
- Art.31 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO V - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art.32 - OGGETTO

Art.33 - IMPIANTI PUBBLICITARI: CARATTERISTICHE, TIPOLOGIA E
QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

Art.34 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Art.35 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art.36 - RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI O DEGLI IMPIANTI PER
AFFISSIONI DIRETTE

Art.37 - IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.38 - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI AFFISSIONI

Art.39 - ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

CAPO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.40 - NORME FINALI

Art.41 - NORME TRANSITORIE

Art.42 - ENTRATA IN VIGORE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. 1 - 37 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Medesano sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto secondo le prescrizioni del presente regolamento e del D.Lgs. 507/1993.

Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 507/93 questo Comune appartiene alla V classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre 1994 di n. 8319 quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica e di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

Art. 4 - TARIFFE

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione della Giunta Municipale da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge: qualora non modificate entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5 - CATEGORIA DELLE LOCALITA'

Ai fini dell'applicazione dell'Imposta e del Diritto, agli effetti di quanto disposto dall'Art. 4, commi 1 e 2 del D. Lgs. 507/93, il territorio del Comune di Medesano appartiene interamente ad un'unica categoria.

Art. 6 - TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Tipologie:

l'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definite nel Capo V del presente regolamento, intitolato piano generale degli impianti.

I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

- mezzi destinati alla pubblicità esterna
- mezzi destinati alle comunicazioni mediante affissioni.

Quantità:

Secondo quanto disposto dal 3° comma dell'art. 18 del D.Lgs. 507/93 e ferme restando le disposizioni di cui al Capo V del presente regolamento, la superficie degli impianti per le affissioni deve essere fissata in misura non inferiore a 12 mq per ogni mille abitanti, talchè risultando la popolazione residente nel territorio comunale al 31.12

94 pari a n. 8319 abitanti , la superficie complessiva risulta definita in mq 100.

Art. 7 - LIMITAZIONI E DIVIETI

E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 20 alle ore 10 e dalle ore 13 alle ore 15.

E' altresì vietata la pubblicità sonora nella zona ospedaliera e, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

Art. 8 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al funzionario responsabile all'uopo designato.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al concessionario.

Art. 9 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.

Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni del D.Lgs. 507/93. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 10 - OGGETTO

L'imposta di pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art.11 - SOGGETTO PASSIVO

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art.12 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dal Comune, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati.

Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

Art.13 - MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI D'IMPOSTA

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Art.14 - PUBBLICITA' LUMINOSA E ILLUMINATA

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.

Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Art.15 - DICHIARAZIONE D'IMPOSTA

Il soggetto passivo di cui all'art. 11 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; in tal caso il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12,13 e 14, commi 1,2

e 3, del D.Lgs. 507/93, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art.16 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Per le fattispecie di cui agli artt. 12 commi 1 e 3, 13 e 14 commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/93, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

Art.17 - RIMBORSI

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede entro il termine di novanta giorni.

Art.18 - ACCERTAMENTO D'UFFICIO E RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA

Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 507/93.

Art.19 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà o dati in godimento al Comune o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione

.

Art.20 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

art.21 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle

vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 D.Lgs 507/93;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.22 - OGGETTO

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati di manifesti di qualunque materiale costituiti.

Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al piano generale degli impianti di cui al Capo V del presente regolamento.

Art.23 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta di pubblicità.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

Art.24 - PAGAMENTO DEL DIRITTO

Il pagamento del diritto deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 16 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

Per il recupero delle somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del D. Lgs. 507/93.

Art.25 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale vengono descritte le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto, i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e , qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art.26 - AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con minimo di £ 50.000 per ciascuna commissione. Si darà corso alle affissioni richieste per lo stesso giorno solo se il materiale viene consegnato almeno un ora prima della chiusura degli uffici. La maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

Art.27 - RIDUZIONI DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/93;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art.28 - ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art.29 - CONTENZIOSO

Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n.546 le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente regolamento. Valgano al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato D.Lgs. 546.

Art.30 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 15 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre

trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art.31 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

CAPO V - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art.32 - OGGETTO

Il presente Capo disciplina il piano generale degli impianti del Comune nonché le modalità per l'installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari e del rilascio della relativa autorizzazione comunale.

Art.33 - IMPIANTI PUBBLICITARI: CARATTERISTICHE, TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI.

Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, Capo I del Codice della strada previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 così come modificato dal D.Lgs. 10 settembre 1993 n.360 ed in particolare dall'art.23, nonché le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II capo I, paragrafo 3 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 riguardante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.Lgs. 360/1993, l'organo tecnico comunale, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico.

Saranno comunque rispettati i limiti, se più favorevoli, previsti nel regolamento edilizio e di polizia urbana.

La quantità degli impianti pubblicitari compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata ogni tre anni da un'apposita indagine effettuata dall'ufficio tecnico comunale, salvo l'esistente alla data di approvazione del presente regolamento, da considerarsi quantitativo minimo a tutti gli effetti.

Le insegne a bandiera dovranno essere collocate ad un'altezza non inferiore a metri 3,50 dal piano stradale.

Art.34 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta al Comune .

La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale;

b) un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprasuolo pubblico;

c) la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato; la descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario;

d) la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante.

Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo prevista dal vigente regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.

Art.35 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Entro il termine di 60 gg. dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.

L'ufficio tecnico sottoporrà all'esame della preposta commissione le richieste in ordine cronologico di presentazione.

Il termine di cui al comma 1 è sospeso nel caso in cui la commissione inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione.

Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche nonché eventuali canoni di concessione.

L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto.

Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino.

In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all'art.34.

L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 15 del presente regolamento, la quale deve essere comunque e sempre presentata ai fini dell'assolvimento tributario di cui al Capo II.

L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm 40X40, di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restando l'obbligo dell'assolvimento tributario .

Art.36 - RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI O DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE

Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono abusivi.

Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione ai sensi del precedente art.35 comma 5 .

Il Comune dispone, mediante ordinanza del Sindaco, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.

Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla deaffissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o deaffissione.

I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso. Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o deaffissione.

In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'ufficio economato ed il ricavato viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito. Qualora l'ufficio economato non provveda alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.

Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

Art.37 - IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1 - OGGETTO

Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal

suo concessionario, secondo le norme di cui al D.Lgs. 507/93 e del Capo III del presente regolamento.

2 - CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

a) gli impianti, di norma sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm 70X100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell'art. 47 del DPR 16 dicembre 1992 n.495 concernente il Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada;

b) a seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:

- tabelle monofacciali, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:

verticali cm 70X100, 100X140, 140X200
orizzontali cm 100X70, 140X100, 200X140

- tabelle bifacciali (stendardi), costituite da tabelle supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto.

La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm 100

- le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:

tabelle verticali cm 70X100, 100X140, 140X200
tabelle orizzontali cm 100x70, 140x100, 200x140

- impianti grandi formati (posters); vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare stabilità statica al manufatto.

La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm 600X300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm 15 di altezza.

Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.

3 - QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

a) la superficie complessiva degli impianti è quella indicata nel precedente articolo 6 ; essa è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico.

Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva:

- impianti destinati alle affissioni di natura istituzionale.

Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Province e dalle Regioni o altri Enti pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 20% della superficie complessiva di cui all'art. 6;

- impianti destinati alle affissioni sociali e comunque prive di rilevanza economica.

Vi rientrano in particolare gli impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all'affissione di necrologi ed ove del caso regolati con opportuno disciplinare per un quantitativo pari al 10% della superficie complessiva di cui all'art. 6;

- impianti destinati alle affissioni commerciali.

Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari al 70% della superficie complessiva di cui all'art. 6;

b) in eccedenza alla superficie complessiva di cui all'art. 6 viene disposta l'attribuzione a privati per l'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione diretta una superficie massima pari al 20% della superficie obbligatoria

prevista dall'art. 18 comma 3 D.Lgs. 507/1993.

4 - IMPIANTI GIA' INSTALLATI - DISPOSIZIONI IN ADEGUAMENTO

Vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Con successivo atto deliberativo, la Giunta Municipale formalizzerà, previa ricognizione e verifica del rispetto delle quantità di cui al precedente articolo 6 e delle relative ripartizioni di cui al punto 3 del presente articolo, le localizzazioni distribuendole per destinazione d'uso.

Ove del caso disporrà, sentito l'organo tecnico competente, le integrazioni necessarie, ovvero le sostituzioni parziali o totali degli impianti onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni previsti dal presente regolamento.

Art.38 - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI AFFISSIONI

La Giunta Comunale, su proposta del settore tributi, potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui al precedente articolo sulla base di riscontrate esigenze del servizio.

Il piano ha validità triennale a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento.

E' possibile un anticipato adeguamento del piano nel corso della sua vigenza per esigenze del servizio o per altre cause.

In caso di mancato adeguamento alla scadenza del triennio lo stesso piano si intende prorogato per un ulteriore triennio.

L'eventuale concessionario del servizio, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, può proporre alla Giunta Comunale un adeguamento del piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato d'onori e per motivate esigenze del servizio.

La Giunta Comunale adotta la proposta di adeguamento del piano generale degli impianti, formulata dal concessionario, con le eventuali modifiche ritenute necessarie.

Art.39 - ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 507/93 viene attribuita a soggetti privati, diversi dal concessionario del servizio ed in forma concessoria, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette.

La superficie complessiva assegnabile a tale scopo è fissata nel 20% della minima superficie prevista dall'art. 18, comma 3 del citato D.Lgs n. 507.

Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico secondo il disposto del precedente art. 37, talchè deve considerarsi eccedente la disponibilità pubblica, e riferita esclusivamente agli impianti di grande formato.

Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari e specificate negli artt. 34 e seguenti del presente regolamento.

Detti spazi, ove del caso, saranno affidati in concessione ai privati mediante la procedura concorsuale della licitazione previa predisposizione di apposito capitolato d'onori che preveda la durata della concessione, l'ammontare del deposito cauzionale, l'obbligo del pagamento di un canone di concessione e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche se collocati, gli impianti, sul suolo pubblico nonchè tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.

Sono fatti salvi i diritti nascenti da contratti di concessione in atto.

CAPO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.40 - NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del Decreto Legislativo 15.11.1993 , n. 507.

Viene contestualmente abrogato il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 30.09.1988.

Art.41 - NORME TRANSITORIE

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro 3 anni dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

In presenza di norme di legge che dispongono diversamente devono essere applicate queste ultime, salvo che la normativa stessa non disponga deroghe al riguardo.

La superficie complessiva degli impianti per le affissioni, l'ubicazione, la ripartizione per destinazione a seconda della natura istituzionale, sociale e commerciale, dovrà essere adeguata nel termine di due anni dall'approvazione del presente regolamento.

A tale scopo dovrà procedersi alla formazione di un piano correttivo o sostitutivo di quello eventualmente già adottato sulla base della previgente normativa.

Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito da funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità e affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale; se il servizio è affidato in concessione, fa parte del gruppo di lavoro anche il responsabile del servizio designato dal concessionario.

Fino a quando non risulterà operativo il nuovo piano, si ritengono confermati gli impianti esistenti.

Art.42 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio come disposto dall'art. 74 comma 6 dello Statuto Comunale, ed entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.